



COMUNE DI MUGNANO
(Città Metropolitana di
Napoli)



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
(Città Metropolitana di
Napoli)



COMUNE DI VILLARICCA
(Città Metropolitana di
Napoli)



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
(Città Metropolitana di
Napoli)

**CENTRALE DI COMMITTENZA (C.d.C.) TRA I COMUNI DI MELITO DI NAPOLI,
MUGNANO DI NAPOLI, VILLARICCA(NA) E MONTE DI PROCIDA (NA)**

(Convenzione, ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, sottoscritta in data 14 gennaio 2019)
Art. 37, comma 4, lettera b), del D. Leg.vo n. 50/2016

PROCEDURA APERTA

**per l'affidamento della concessione di servizi di importo sotto soglia comunitaria
con il criterio del dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
(art. 60, art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.)**

a mezzo di gara telematica

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ATTRAVERSO PROJECT FINANCING PER LA
GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE
VOTIVE PER ANNI TRENTA, NONCHÉ DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI NUOVA
COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER
L'ILLUMINAZIONEVOTIVA ETERNA ED OCCASIONALE NEL CIMITERO COMUNALE DI
VILLARICCA, DEL POTENZIAMENTO, DELLA MANUTENZIONE, DELLA SOSTITUZIONE,
ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE.**

CIG: 8158669AA3

Codice CPV: 98371100-5

CUP: J81C19000130005

N. GARA: 7643804

BANDO / DISCIPLINARE DI GARA

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'INVIO DELL'OFFERTA
TELEMATICA**

**L'invio telematico delle offerte dovrà avvenire per il tramite del Portale Telematico
"Appalti & Contratti" raggiungibile al seguente link:**

<https://comunemelito-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per partecipare occorre:

- collegarsi al sito <http://www.servizi.comune.melito.na.it/>, sezione “Appalti & Contratti” ed una volta che si è stati reindirizzati alla pagina Appalti & Contratti, registrarsi al Portale, attivando la funzione “Registral” presente nella sezione “Area Riservata” (prendere visione delle istruzioni per effettuare la registrazione riportate nella sezione “Informazioni – Accesso Area Riservata”).
- accedere nella sezione “Area Riservata” con le credenziali ottenute in fase di iscrizione se non si è registrati leggere il punto precedente;
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel manuale “Guida per la presentazione di un'offerta telematica”;
- firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta.

SI PRECISA CHE GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI NON DEVONO RIPETERE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E POSSONO LOGGARSI CON LE CREDENZIALI IN LORO POSSESSO.

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE

DENOMINAZIONE Comune di Villaricca (NA) Centrale di Committenza tra i Comuni di Melito di Napoli, Mugnano (NA), Villaricca (NA) e Monte di Procida (NA).	SETTORE Lavori Pubblici e Territorio
LOCALITÀ' Villaricca (NA)	INDIRIZZO Corso Vittorio Emanuele II, 60

<p>CONTATTI</p> <p>Settore Lavori Pubblici e Territorio Rup: arch. Antonio Palumbo</p> <p>– tel. 0818191225 - pec: lavoripubblici@pec.comune.villaricca.na.it</p>	<p>CONTATTI</p> <p><u>Comune di Melito di Napoli</u> – Ente capofila della Centrale di Committenza. Responsabile della C.d.C.: dott. Fortunato Caso - tel. 0812386217 - PEC: cuc@pec.comune.melito.na.it</p>
<p>Indirizzo Internet Comune di Villaricca (NA)</p> <p>www.comune.villaricca.na.it</p>	<p>Indirizzo Internet Comune di Melito di Napoli</p> <p>www.servizi.comune.melito.na.it</p>

I.2) PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA

- Determina a contrarre n. 1076 del 28.12.2019.**

I.3) PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL'ESITO

Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 36 comma 9, del D. Lgs.50/2016, su:

- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
- G.U.U.E.
- Piattaforma telematica “*Appalti & Contratti*” – Centrale di Committenza - Comune di Villaricca (NA).
- N. 1 QUOTIDIANO NAZIONALE
- N. 1 QUOTIDIANO LOCALE
- Sito web Comune di Villaricca (NA) - sezione bandi.
- Sito web – “*Servizio contratti pubblici*” (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Analogamente sarà pubblicato l'esito della gara.

I.4) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/07/2020, pena l'esclusione dalla procedura.

SEZIONE II – DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E CHIARIMENTI

II.1) La documentazione di gara comprende:

A) La documentazione tecnico amministrativa inviata dal Proponente a corredo alla proposta:

- Progetto di Fattibilità Tecnico Economico, composto dai seguenti elaborati:
- A) Lettera di trasmissione
- B) Studio di fattibilità:
 - B.1) Rel.1 – Relazione tecnica generale impianto illuminazione votiva

- B.2) Rel.2 – Relazione tecnica generale impianto illuminazione pubblica
- B.3) Rel.3 – Relazione tecnica generale sistema di videosorveglianza
- B.4) Rel.4 – Relazione tecnica generale sistema diffusione sonora
- B.5) Tav.5 – Planimetria generale

- B.6) Tav.6 – Impianto esistente illuminazione votiva
- B.7) Tav.7 – Impianto di progetto illuminazione votiva
- B.8) Tav.8 – Impianto illuminazione pubblica
- B.9) Tav.9 – Sistema di videosorveglianza
- B.10) Tav.10 – Sistema diffusione sonora
- B.11) Tav.11 – Suddivisione zone
- B.12) Rel.12 – Relazione tecnica di progetto impianto illuminazione votiva
- B.13) Tav.13 – Schemi unifilari impianto illuminazione votiva
- B.14) Tav.14 – Schema a blocchi impianto illuminazione votiva
- B.15) Rel.15 – Relazione tecnica di progetto impianto illuminazione pubblica
- B.16) Tav.16 – Schema unifilare impianto illuminazione pubblica
- B.17) Rel.17 – Relazione tecnica di progetto sistema di videosorveglianza
- B.18) Rel.18 – Schema unifilare sistema di videosorveglianza

- C.1) Computo Metrico
- C.2) Elenco Prezzi
- C.3) libretto delle Misure
- D) Quadro Economico
- E) Diagramma di Gannt
- F) relazione Esplicativa del Servizio
- G) Bozza di Convenzione
- H) Piano Economico Finanziario Asseverato
- I) cauzione fideiussoria provvisoria ed impegno di prestazione per cauzione pari al 2,5% del valore dell'investimento
- L) Dichiarazioni Aziendali Requisiti
- M) Dichiarazioni Aziendali di conformità delle Certificazioni
- N) Dichiarazioni del Professionista

B) Documentazione di gara:

- Bando/Disciplinare di gara;
- Modulo 1 – dichiarazioni sostitutive ed integrative;
- Modulo “DGUE” in formato telematico.

II.2) CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE – CHIARIMENTI

La documentazione di gara è disponibile sui siti internet:

- www.comune.villaricca.na.it - sezione bandi
- **Portale “Appalti e Contratti”**: <https://comunemelito-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

II.3) RICHIESTA CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate a mezzo PEC agli indirizzi di cui sopra. In particolare, le richieste di chiarimenti inerenti al bando/disciplinare dovranno essere inviate al Responsabile della C.d.C., dott. Fortunato Caso. Le richieste di chiarimenti inerenti il servizio da espletare dovranno, invece, essere inviate al Rup.

Le richieste dovranno pervenire entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza della presentazione delle

offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute in tempo utile saranno fornite a mezzo PEC entro 6 giorni antecedenti la data di scadenza e saranno altresì pubblicate, in forma anonima, sul Portale Telematico “*Appalti & Contratti*” – sezione “*Comunicazioni*”.

E' altresì possibile consultare le F.A.Q. Operatori Economici presenti sul portale.

SEZIONE III – INFORMAZIONI GENERALI SULLA CONCESSIONE

III.1) PREMESSA

Il presente bando/disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Villaricca, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'espletamento dei servizi e dei lavori di cui all'oggetto da realizzare all'interno del Territorio Comunale, come meglio specificato nello schema di convenzione e negli altri documenti a base di gara.

III.2) Oggetto della concessione

Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 19 aprile 2016 n.ro 50 e smi con procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. n.ro 50/2016 per l'affidamento della concessione attraverso project financing della “gestione funzionale ed economica del servizio di illuminazione lampade votive per anni trenta, nonché della esecuzione dei lavori di nuova costruzione degli impianti di distribuzione energia elettrica per l'illuminazione votiva eterna ed occasionale nel cimitero comunale di Villaricca, del potenziamento, della manutenzione, della sostituzione, adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico esistente”. sulla base del progetto di fattibilità proposto dal promotore, ex. art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016, approvato con determinazione dirigenziale n. 449 del 14.06.2019.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Villaricca (NA).

III.3) Contenuto della concessione.

Più in dettaglio, la concessione prevede le seguenti principali prestazioni contrattuali:

- a. La redazione dei documenti di progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi alle opere da realizzare per la messa in sicurezza, messa a norma ed ottenimento di un risparmio energetico;
- b. L'esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione delle opere e l'erogazione dei servizi;
- c. La messa a norma degli impianti;

- d. La manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione degli impianti di illuminazione votiva come nell'ambito della proposta indicata;
- e. L'approvvigionamento di energia mediante intestazione da parte del concessionario dell'utenza energetica a servizio dell'impianto elettrico votivo;

Per la selezione dei candidati sarà fatto riferimento al rispetto di tutti i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di base di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8 del 23 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 18 S.G. del 23/01/14) e successiva modifica di cui Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 luglio 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 182 S.G. del 07/08/14).

III.4) Valore della concessione

Per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, il concessionario dovrà versare al Comune un canone annuale di importo non inferiore al 15% dei ricavi annui, così come indicato nel Piano Economico Finanziario della proposta del Promotore.

La durata della concessione è proporzionata in modo da consentire al Concessionario di mantenere l'equilibrio economico finanziario prevedendo la realizzazione, a proprie spese, di opere di riqualificazione tecnologica nonché eventuali opere complementari ed è stabilita pari ad anni 30 (trenta). Il corrispettivo annuale della concessione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

Il predetto canone è retributivo e pertanto è dovuto solo se c'è effettiva funzionalità del servizio. Il canone verrà proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata prestazione dei servizi, ai sensi degli artt. 180 comma 4 e art. 188 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 50/2016.

Costi della manodopera stimati dall'Ente: € 93.338,45 dell'importo a base di gara (art. 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.).

L'investimento iniziale del promotore è quello riportato nella tabella del quadro economico. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, onde evitare un'ingiustificata restrizione della concorrenza, **a fini del calcolo delle garanzie provvisoria e definitiva**, si ritiene di dover prendere in considerazione il sopra indicato importo **complessivo della concessione (al netto dell'IVA)** risultante dalla proposta a base di gara.

III.5) Categorie di lavori di riferimento.

La concessione è a lotto unico. La **categoria delle lavorazioni** è la **OG10, classifica II**.

III.6) Durata della concessione

La concessione avrà una durata di anni 30 (trenta anni), sulla base del progetto di fattibilità presentato dal Promotore, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione.

III.7) Termini di redazione della progettazione esecutiva e penali

Entro e non oltre 30 giorni dalla firma del contratto il concessionario dovrà predisporre la progettazione esecutiva provvista degli elaborati stabiliti dagli artt. dal 33 e successivi del D.P.R. 207/2010 e smi.

La mancata presentazione nei termini stabiliti dal presente articolo del progetto esecutivo entro i termini precisati all'art. 10 dello schema di convenzione comporterà l'irrogazione di una sanzione pari ad € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.

III.8) Inadempienze e penali

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del concessionario comporteranno l'applicazione delle penali previste dall'art. 14 della bozza di convenzione fermo restando il diritto al risarcimento del maggiore danno eventualmente subito.

III.9) Finanziamento

A fronte di tutte le attività previste al precedente punto II.3) il Concessionario avrà il diritto di percepire un canone di cui al punto II.4) per l'intera durata di 30 anni della concessione in argomento oltre IVA di legge, oltre eventuali oneri aggiuntivi così come da bozza di convenzione.

III.10) Progettazione

Il progetto di fattibilità tecnico-economico (già progetto di livello "preliminare"), che costituisce il riferimento per i successivi livelli di progettazione, è fornito dal Promotore ed è stato acquisito dall'Amministrazione concedente.

I partecipanti alla gara potranno proporre varianti migliorative al progetto di fattibilità, che saranno oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

Il progetto definitivo, da presentare in sede di gara avendo a riferimento il progetto di fattibilità, dovrà essere corredato dagli elaborati previsti all'art. 24 del D.P.R. n.207/2010.

L'aggiudicatario dovrà predisporre, entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto di concessione e previa approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione concedente, il progetto esecutivo nel pieno rispetto del progetto definitivo presentato in sede di gara e contenente le migliorie proposte.

III.11) Esecuzione dei lavori

La realizzazione delle opere di riqualificazione funzionale ed ampliamento previste nel progetto avverrà secondo il cronoprogramma dei lavori definito nel piano economico e finanziario asseverato e prodotto dal Concessionario in sede di gara. I lavori dovranno iniziare ed essere eseguiti, così come stabilito nella bozza di convenzione.

Il Concessionario dovrà affidare a terzi i lavori che non intenda realizzare direttamente o tramite imprese controllate nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 172, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

III.12) Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza-Direttore del Cantiere.

Il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza dell'opera saranno nominati dall'Amministrazione Comunale e avrà le funzioni ad esso assegnate del D.M. 49/2018, come stabilito all'art. 7.3 della bozza di convenzione.

Il direttore dei lavori dovrà essere in possesso di laurea in Ingegneria.

Il Concessionario è tenuto a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo appositamente comunicato che avrà le funzioni di Direttore di Cantiere.

III.13) Oneri ed obblighi a carico del Concessionario

Gli oneri ed obblighi a carico del concessionario sono quelli dettagliatamente indicati e descritti nello schema di convenzione presentato dal Promotore e facente parte degli atti di gara. In particolare si fa riferimento a quanto stabilito dalla bozza di convenzione.

III.14) Gestione delle opere realizzate

Il Concessionario si occuperà della gestione [l'attività di gestione], della manutenzione ordinaria, programmata e preventiva, della manutenzione straordinaria, dell'esecuzione dell'attività di controllo, di pronto intervento e reperibilità, del pagamento e della gestione delle utenze elettriche relative agli impianti di illuminazione votiva, ivi compresa la fornitura di energia elettrica.

III.15) Riconsegna dell'area e delle opere

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della concessione indicata nel relativo contratto, il Concessionario dovrà riconsegnare gli impianti di pubblica illuminazione gestiti in forza della stessa, compresi tutti i beni e le strutture realizzate nel corso della Concessione, gli impianti e le opere, fissi o mobili, tutte le attrezzature, macchinari, arredi e accessori installati, in forza del contratto di Concessione, al Concedente.

Tutte le predette opere realizzate dovranno essere riconsegnate in perfette condizioni di piena efficienza, immediatamente accessibili e fruibili.

III.16) Società di progetto

Il concessionario aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una **società di progetto** ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 50/2016 in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, la quale dovrà possedere un capitale sociale minimo pari a € 20.000,00.

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta devono essere indicate le quote di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

Per effetto del subentro la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente.

I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.

III.17) Subappalto

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (nel DGUE, PARTE II^A, Sezione D) lavori o le parti di opere che intende subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, del Codice. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'art. 184 del D. Lgs. n. 50/2016, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato art. 184. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

SEZIONE IV - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

IV.1) Soggetti ammessi alla gara. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento:

1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo d'interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 48 del Codice;

3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui agli artt. 45, comma 1, 49 e 83 comma 3 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice e, in forza dell'art. 216 comma 14 del Codice, di cui all'art. 92 del DPR 207/10.

IV.2) Condizioni di partecipazione: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del D. Lgs n 50/2016;

b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Si specifica inoltre che:

- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 03/05/2010, n.78 convertito in legge n. 122/2010 oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione;

- Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

- Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), (consorzi fra società cooperative di produzione e consorzi tra imprese artigiane) ai sensi dell'art. 48, comma 7, terzo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili). In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale

- Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

- Le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di

mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ., è ammessa la contemporanea partecipazione sia dell'impresa controllante che dell'impresa controllata purché si dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

IV.3) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Ai sensi dell'art. 81, comma 2, ultimo capoverso, e dell'art. 216, comma 13, del D. Lgs. n.50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) con la delibera attuativa n. 157 del 17 febbraio 2016. Pertanto, **tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi** al sistema **AVCpass** accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato - avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **"PassOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Nel caso di impossibilità/indisponibilità del sistema AVCPass l'amministrazione procederà direttamente alla verifica dei requisiti.

La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l'inserimento del PassOE nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all'operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all'esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213 comma 13, del Codice, essendo il PassOE l'unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.

5. Sopralluogo

La presa visione dei luoghi è obbligatoria a pena di esclusione e potrà essere richiesta a mezzo PEC entro il 30/06/2020

Detta richiesta dovrà essere sottoscritta esclusivamente dal titolare o da un legale rappresentante dell'impresa o da un direttore tecnico dell'impresa, e confermata dal Responsabile Unico del Procedimento (o suo delegato).

SEZIONE V – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE.

V. 1) REQUISITI GENERALI (ART. 80 D.LGS. 50/2016)

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, così come modificato ed integrato dalla Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

V. 2) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando.

A) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Iscrizione, per attività corrispondenti all'oggetto della gara, nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l'operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all'art. 83 del Codice). Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., l'operatore economico deve presentare dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione con allegata la copia dell'Atto Costitutivo o dello Statuto in cui deve essere previsto lo svolgimento di attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese (costituito o costituendo), consorzio ordinario di concorrenti (costituendo o costituito), i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara e dal Consorzio stesso nelle ipotesi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice.

B) REQUISITI DI CAPACITÀ' ECONOMICO - FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

B.1) Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento iniziale (come risultante dalle previsioni contenute all'art. 180, comma 3, del Codice dei Contratti) previsto per l'intervento ovvero non inferiore ad € 34.174,95;

B.2) capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento iniziale previsto per l'intervento ovvero non inferiore ad € 17.087,47 - dimostrabile anche attraverso il patrimonio netto;

B.3) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento iniziale previsto per l'intervento ovvero non inferiore ad € 17.087,47.

B.4) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento iniziale previsto per l'intervento ovvero non inferiore ad € 6.834,99.

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere B.3) e B.4), il concorrente può incrementare i requisiti previsti dalle lettere B.1) e B.2) nella misura di 1,5 volte.

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i suddetti requisiti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere B.1) e B.2)

Per svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini, di cui alle precedenti lettere B.3) e B.4), il periodo di riferimento da tenere in considerazione e rappresentato dagli ultimi cinque esercizi, fiscalmente chiusi, antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di gara.

Ai fini dell'attestazione dei predetti requisiti di cui alle lettere B.3) e B.4) e, quindi, della loro comprova in sede di verifica, saranno considerate le prestazioni ed il relativo valore attestate da certificati di regolare esecuzione rilasciati da Amministrazioni Comunali e/o da equivalente documentazione.

Ai sensi dell'art.84 del Codice e 95 del Regolamento (D.P.R. n.207/2010), come vigente ai sensi dell'art. 216, comma 14, del Codice, **i concorrenti che sono in possesso dei requisiti ed intendano progettare ed eseguire i lavori, costituenti l'intervento proposto in offerta,**

con la propria organizzazione di impresa, devono dichiarare di possesso di Certificato di attestazione S.O.A. (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso), per attività di progettazione ed esecuzione di lavori per categorie e classifiche corrispondenti a quelle richieste nel presente disciplinare per procedura aperta.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso) rilasciate da società di attestazione regolarmente autorizzate, in corso di validità per categorie e classifiche corrispondenti a quelle richieste nel presente disciplinare per procedura aperta.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

L'attestazione SOA dovrà avere validità al momento della presentazione dell'offerta e dovrà permanere per tutta la durata del procedimento di gara, e in caso di aggiudicazione per tutta la durata del contratto senza soluzione di continuità. L'impresa che abbia richiesto nei termini la verifica del proprio attestato SOA può partecipare alle gare indette dopo la scadenza anche se la verifica si sia compiuta successivamente, fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo della verifica stessa. In tale caso l'impresa deve documentare, a pena di esclusione, la richiesta di verifica nei termini, contestualmente alla domanda di partecipazione alla gara. (cfr. Cons. Stato, sez. V n.974/2013 e n.3397/2013).

Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al punto 1.4. delle premesse al presente disciplinare per procedura aperta.

B.10) Ai sensi dell'art.87 del Codice, dichiarazione di possesso di:

- certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità;
- certificazione UNI EN ISO 14001 in corso di validità;
- certificazione UNI CEI EN ISO 50001 in corso di validità;
- certificazione OHSAS 18001 in corso di validità

B.11) dichiarazione di possesso di uno staff di progettazione ovvero dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e del piano della sicurezza e coordinamento, con specificazione:

- del professionista personalmente responsabile che espletterà l'incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo;
- della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- del professionista personalmente responsabile che espletterà l'incarico di redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

oppure

dichiarazione di svolgimento dell'attività di progettazione definitiva ed esecutiva e della redazione del piano di sicurezza e coordinamento a mezzo della collaborazione di soggetti indicati nella dichiarazione resa ai sensi del Modulo 1 (*libero professionista singolo / raggruppamento temporaneo / studio di professionisti associati / società di professionisti / società di ingegneria e/o architettura / consorzio*), specificandone generalità, residenza, partita IVA, iscrizione all'Albo professionale degli Ingegneri;

In particolare i concorrenti in possesso di attestazioni SOA relativa alla sola costruzione e i concorrenti che non eseguano i lavori con la propria organizzazione d'impresa, al fine di conseguire i requisiti per la progettazione delle opere oggetto della concessione, devono produrre dichiarazione di avvalersi di uno o più soggetti di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016, da indicare nell'offerta ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 o di partecipare alla gara o consorziandosi o in raggruppamento con i medesimi; in tale ultima evenienza i suddetti soggetti devono necessariamente ricoprire il ruolo di mandanti.

Le categorie e classi relative alla progettazione dell'opera, riferite alla declaratoria del Decreto del Ministro della Giustizia 17.06.2016 pubblicato in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016 sono preliminarmente definite nella tabella seguente:

Descrizione lavori	Importo lavori	ID. opere	L. 143/49 Classi e Categorie
Adeguamento normativo ed efficientamento energetico	€ 266.681,29	IA.04	III/c

In applicazione delle Linee guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 973 del 14.09.2016, da ultimo modificate con delibera n. 138

del 14.02.2018 pubblicata in G.U. n. 68 del 23.03.2018, i concorrenti devono possedere, oltre alle qualifiche professionali, i seguenti requisiti, da dichiarare compilando l'apposito Modello DGUE allegato al presente disciplinare:

a) fatturato globale per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo spese tecniche del Q.E. del progetto di fattibilità tecnico-economico a base di gara e, quindi pari a € 40.000; in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria, è possibile produrre polizza attestante un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare (€ 266.681,29), così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a);

Requisiti di idoneità professionale richiesti per società di professionisti

1. In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», di seguito codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;

b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Requisiti richiesti per società di ingegneria

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;

b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti

ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

I soggetti sopra indicati non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva. Relativamente ai raggruppamenti temporanei di professionisti, trovano integrale applicazione le disposizioni contenute all'articolo 48 del Codice. In particolare:

ATI di tipo orizzontale tra i progettisti:

Nel caso in cui il progettista indicato o associato dall'impresa di costruzioni sia rappresentato da un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale fra soggetti di cui all'art. 90 del codice dei contratti: il capogruppo dovrà possedere il requisito sopra indicato nella misura del 40% in ognuna delle classi e delle categorie di cui lo stesso requisito si compone, mentre le mandanti dovranno possedere cumulativamente la restante misura per le singole classi e categorie, purché la somma sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando.

ATI di tipo verticale tra i progettisti:

Nel caso in cui il progettista faccia ricorso all'ATI di tipo verticale, le associazioni temporanee di progettisti devono possedere il requisito di progettazione nella seguente misura: la capogruppo deve possedere il requisito con riferimento alla classe individuata come prestazione principale, mentre a ciascun mandante è richiesto il possesso del requisito con riferimento alla classe/i individuata/e come prestazioni accessorie che lo stesso intende assumere.

La percentuale di possesso dei requisiti dovrà in ogni caso corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento, che in ogni caso non può essere pari a zero.

I progettisti che intendono riunirsi in associazione temporanea, qualora in possesso della totalità dei requisiti richiesti possono associare altri progettisti che abbiano svolto attività per lavori anche in classi e categorie diverse da quelli richiesti nel bando, a condizione che l'attività che verrà eseguita dagli stessi non superi il 20% dell'importo complessivo del servizio di progettazione e che l'ammontare complessivo per servizi prestati e dichiarati da ciascuno sia almeno pari all'importo delle attività che andranno a svolgere. Detti professionisti devono attestare mediante apposita dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti.

L'impegno a costituire il R.T.P. deve specificare il modello orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono professionisti cooptati, nonché le attività che verranno eseguite da ciascun associato.

Il Raggruppamento temporaneo di professionisti, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 deve prevedere la "presenza" di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione.

Qualora il giovane professionista venga indicato quale soggetto mandante di un raggruppamento, per lo stesso vale quanto sopra indicato per i mandanti.

Si precisa tuttavia che la presenza del giovane professionista non equivale ad obbligo di associazione nel raggruppamento, potendo la stessa essere assicurata anche in forma indiretta,

tramite un componente della struttura organizzativa del progettista o mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per la gara, senza che necessariamente lo stesso debba assumere il ruolo di mandante.

V.3) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 172 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e **di idoneità professionale**.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, dichiarazioni della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

V.4) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine di dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso

di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati

V.5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; ***per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;***

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 86 del Codice;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La domanda di partecipazione e relative dichiarazioni sul possesso dei requisiti potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del DPR n°445/2000. Qualora l'operatore economico non intenda utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante le dichiarazioni rese devono avere comunque gli stessi contenuti dichiarativi indicati in detti modelli.

Le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del DPR n°445/2000;

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

SEZIONE VI - CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

VI.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante applicazione del **critério dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.2, del Codice**, così come modificato ed integrato dalla Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019.

Si procederà all'**individuazione della soglia di anomalia ed alla valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97, commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs n. 50/2016**, così come modificato ed integrato dalla Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del codice dei contratti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice e non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo del Codice.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di concessione verrà stipulato nel termine di 35 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese riguardanti la pubblicazione del bando in GURI e sui quotidiani, sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 pubblicato in G.U. il 25.01.2017.

In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva di differire, spostare, annullare o revocare il presente procedimento di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro a qualunque titolo, anche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.;

La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali risulti concretamente accertabile che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	<i>80 punti</i>
OFFERTA ECONOMICA	<i>20 punti</i>
TOTALE	100 PUNTI

VI.2) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio all'**offerta tecnica** è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Offerta tecnica		
Descrizione dei criteri di valutazione		MAX PUNTI 80
A.1	Livello di sviluppo del progetto, chiarezza e completezza degli elaborati di dettaglio.	20
A.2	Descrizione della gestione del servizio.	15
A.3	Proposte progettuali che aumentino le qualità e/o la quantità delle dotazioni cimiteriali al servizio dell'utenza.	10
A.4	Migliorie al decoro del cimitero.	5
A.5	Proposte che consentono il contenimento dei consumi energetici.	10
A.6	Tipologia di interventi di manutenzione offerti aggiuntivi rispetto al servizio specifico.	10
A.7	Migliorie alla struttura e agli impianti del cimitero in genere.	10

Offerta economico – temporale		MAX PUNTI 20
B.1	Ribasso offerto sul tempo di esecuzione dei lavori	10
B.2	Offerta, in aumento, alla percentuale a base d'asta del 15,00%. Percentuale da corrispondere, ogni anno, al Comune e da applicare sull'incasso totale	10

VI.3) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA – MAX 80 PUNTI

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione, attraverso il metodo aggregativo compensatore, di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

GIUDIZIO	Coeff.
Assoluta	1,00
Ottima	0,9
Discreta	0,8
Buono	0,7
Sufficiente	0,60
Significativa	0,50
Evolutiva	0,40
Limitata	0,30
Ridotta	0,20
Minima	0,10
Nulla	0,00

Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo - compensatore all'offerta tecnica:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub - criterio avente natura qualitativa sono determinati:

- mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario;
- determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
- al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione in relazione all'offerta qualitativa **sia inferiore a punti 42**.

VI.4) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICO – TEMPORALE – MAX 20 PUNTI

All'offerta economico – temporale sarà attribuito il punteggio massimo complessivo di **20 punti** come di seguito indicato.

Per quanto concerne l'elemento economico, il punteggio massimo sarà attribuito al maggior ribasso percentuale sul canone annuo di concessione posto a base d'asta, secondo la seguente formula (max punti 10/100).

$$P_i = R_i / R_{max}$$

dove:

P_i = Punteggio da attribuire al singolo concorrente;

R_i = Percentuale in aumento offerta dal singolo concorrente;

R_{max}: Percentuale in aumento più elevata dei concorrenti in sede di gara.

Al ribasso massimo sarà assegnato il punteggio di 10 punti.

Agli altri ribassi saranno attribuiti i relativi punteggi mediante la succitata formula.

VI.5) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TEMPORALE

Per quanto concerne l'elemento temporale, il punteggio massimo sarà attribuito al maggior ribasso offerto sul tempo di esecuzione dei lavori (max punti 10/100).

Il tempo di esecuzione possibile per l'esecuzione dei lavori del progetto di fattibilità è pari a 122 gg, come da cronoprogramma allegato alla proposta.

Alla riduzione percentuale del tempo posto a base di gara per la realizzazione degli interventi sarà attribuito:

- *Coefficiente pari a zero* all'offerta minima di riduzione del tempo di esecuzione possibile (valore a base di gara);
- *Coefficiente pari ad uno* all'offerta massima di riduzione del tempo di esecuzione possibile (più vantaggiosa per la stazione appaltante, ma non superiore al 30% del tempo posto a base di gara);
- *Coefficiente intermedio, compreso tra 0 e 1*, ottenuto mediante interpolazione lineare, dei ribassi percentuale presentati per la riduzione del tempo di esecuzione possibile;
- *Coefficiente pari a 1* alle offerte inferiori al tempo soglia impostato (max 30% del tempo posto a base di gara).

I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = T_i / T_{max}$$

Dove:

T_i : riduzione percentuale del tempo offerta dal concorrente i -esimo;

T_{max} : riduzione percentuale massima applicabile (30%)

Alle offerte temporali, con percentuale di ribasso maggiore al 30%, sarà attribuito direttamente un coefficiente pari ad 1.

SEZIONE VII - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Per le modalità di invio dell'offerta, si rimanda alla lettura del manuale "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", Sezione Informazioni – Istruzioni e manuali, disponibile al seguente link:

<https://comunemelitoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

Si specifica e chiarisce che tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

A tal fine i concorrenti dovranno allegare il PassOE rilasciato dall'Avcp all'atto della registrazione.

La documentazione dovrà essere inviata attraverso la piattaforma telematica, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/07/2020.

L'apertura dei plichi avverrà presso il Comune di Melito di Napoli - Ufficio Gare e Contratti – Centrale di Committenza, con le modalità di cui alla SEZIONE I.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente normativa.

SEZIONE VIII - CONTENUTI DELL'OFFERTA

VIII.1) TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta è valida per **180** giorni, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D. Lgs 50/2016) decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta è corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia provvisoria, per la durata di 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell'ente appaltante nel corso della procedura.

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine.

VIII.2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (“*Busta A - amministrativa*”)

CONTENUTO E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(FARE RIFERIMENTO AL MANUALE “*GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI UN’OFFERTA TELEMATICA*”).

I concorrenti, nella busta A, dovranno produrre a **pena di esclusione** la seguente documentazione:

A) Domanda di partecipazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente, con allegato il documento d’identità del sottoscrittore debitamente scansionato.

La domanda può essere sottoscritta con firma digitale anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va la relativa procura debitamente scansionata oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo

- nel caso di aggregazioni d’imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve

essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- nella **domanda di partecipazione** il concorrente deve precisare se partecipa o meno in raggruppamento con impresa cooptata, ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR 207/10 - vigente ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice. L'impresa cooptata -che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente- dovrà dichiarare in un distinto DGUE (da compilarsi nelle parti II[^] Sezioni A e B, III[^], IV[^] - con esclusione delle Sezioni B, C e D- e VI[^]) di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 92 comma 5 del DPR 207/10.

B) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): tale documento dovrà essere compilato:

- *In caso di raggruppamento, da ciascun operatore economico che lo compone;*
- *In caso di Consorzio anche dalla Consorziata per il quale il consorzio concorre;*
- *In caso di avvalimento, anche dalla ditta ausiliaria;*

Ai sensi dell'art. 85, comma 1 del Codice, il DGUE deve essere compilato esclusivamente in formato elettronico.

Il modello di DGUE è reso disponibile dalla Stazione appaltante in formato editabile, allegato alla documentazione di gara.

L'operatore economico deve compilare e firmare digitalmente il DGUE e caricarlo sul portale.

Si segnala che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e s.m.i., ciascun soggetto deve allegare alla documentazione amministrativa, una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 2, *lett. b-bis) e comma 5, lett. c-bis); c-ter); c-quater); f-bis) e f-ter)* del Codice, con la quale:

A) Dichiaro di non incorrere nelle seguenti cause di esclusione di cui all' art. 80 del Codice, e precisamente:

comma 1: di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) per uno dei seguenti reati: ***b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;***

comma 5, lettere:

- ***c-bis)*** di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- **c-ter)** *di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;*
- **c-quater)** *di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;*
- **f-bis)** *di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti si subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;*

f-ter) *di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.*

B) Dichiaro altresì:

- 1) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 2) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *lavori*, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - c) di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- 3) di avere effettuato uno studio approfondito, dal punto di vista tecnico e finanziario, dei lavori da rendere e di ritenere la documentazione di gara adeguata, i lavori realizzabili e remunerativi, il tutto incondizionatamente e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e di non avere riserve di alcun genere da formulare;

- 4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5) accetta il Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Villaricca (NA) con la Prefettura di Napoli nell'anno 2007, consultabile sul sito: <http://www.utgnapoli.it>;
- 6) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a presentare, prima della stipula del contratto, le polizze assicurative nella misura e con le modalità di cui al presente disciplinare;
- 7) di accettare, così come previsto dal decreto del M.I.T. del 02.12.2016, che le spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di gara, saranno rimborsate dall'aggiudicatario al Comune di Villaricca (NA), entro 60 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.mm. e i.;
- 8) di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (DURC) specificando: a) per INAIL il codice della ditta; b) per INPS la matricola azienda e la sede competente;
- 9) di essere a conoscenza che la concessione è soggetta alle norme di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 10) di impegnarsi ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento;
- 11) di impegnarsi a comunicare al Comune di Villaricca gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- 12) di impegnarsi a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- 13) di impegnarsi, se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente capoverso, a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Comune di Villaricca che la Prefettura o l'ufficio territorialmente competente;
- 14) si impegna ad inviare al Comune di Villaricca, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura e con le modalità e di tempi comunicati dal Comune, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, al fine di permettere al Comune di Villaricca di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità nei confronti di subappaltatori/subcontraenti.

- 15) di impegnarsi ad accettare l'eventuale consegna dei lavori in via d'urgenza (c.d. "consegna sotto riserva di legge") nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 16) di aver effettuato verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia d'appalto;
- 17) di applicare i criteri di sostenibilità energetica e ambientale come garantiti dalla relativa previsione nella documentazione progettuale e di gara ovvero i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (pubblicato su G.U. n. 259 del 06.11.2017);
- 18) di impegnarsi a dare piena attuazione al piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, ai sensi dell'art. 171 del codice dei Contratti;
- 19) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, il codice di comportamento adottato dal Comune di Villaricca con apposita deliberazione di Giunta Comunale, pena la risoluzione del contratto;
- 20) di obbligarsi ad attuare, a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgeranno i lavori oggetto del presente appalto, ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla legislazione in materia;
- 21) di autorizzare l'Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. n.241/90 e s.m.i., la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

Ovvero in alternativa:

- di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dei documenti costituenti l'offerta tecnica e delle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, qualora coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 lettera a) del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006;
- 22) di accettare che l'offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione;

- 23) di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- 24) di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo ottenute nel corso della predisposizione dell'offerta o nell'esecuzione del lavoro;
- 25) di essere a conoscenza, ai sensi dell'articolo 80 — comma 12 — del Codice, che la stazione appaltante, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte del concorrente, nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, ne darà comunicazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informativo ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 80 — comma 1 — del Codice, fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;
- 26) di conoscere e di accettare la clausola espressa nello schema di contratto che, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 159/2011, prevede la risoluzione immediata e automatica dell'affidamento qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- 27) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e segg. del D. Lgs. n. 196/2003 e del regolamento europeo n. 679/2018 sulla protezione dei dati personali, entrato in vigore a far data dal 25.05.2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- 28) indica il domicilio eletto, il numero di fax e/o indirizzo PEC, cui autorizza l'invio delle comunicazioni di cui all' art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.

Per le dichiarazioni sostitutive integrative di cui al presente paragrafo, i concorrenti possono utilizzare lo SCHEMA DI MODELLO N. 1, predisposto dall'Ente ed allegato alla documentazione di gara.

- C) **Cauzione provvisoria** di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016, per un importo garantito di **euro 67.668,76**, pari al 2% (due per cento) del valore della concessione.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Sono fatte salve le riduzioni previste dal predetto articolo.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Si precisa che le fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari dovranno essere rilasciate da soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 D. Lgs 58/98 (comma sostituito dal D. lgs 169/2012 in vigore dal 17 ottobre 2012).

La polizza fidejussoria, la si dovrà acquisire digitalmente tramite scanner ad una risoluzione massima di 200 DPI, in formato PDF, firmata digitalmente e quindi allegarla.

(FARE RIFERIMENTO AL MANUALE "GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI UN'OFFERTA TELEMATICA - Sezione Informazioni – Istruzioni e Manuali).

D) In caso di avvalimento tutta la documentazione indicata alla Sez. VI.5);

E) PassOE;

F) I concorrenti dovranno dimostrare, a pena di esclusione dalla gara, di aver versato la somma di € 35,00 a titolo di **contribuzione a favore dell'Autorità** per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativamente alla presente gara, il cui **CIG è 8158669AA3**. Il versamento delle contribuzioni dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'AUTORITÀ' al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it> Dovrà essere prodotto, per la partecipazione alla gara, l'originale o la copia conforme della ricevuta o attestazione di versamento, ovvero copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di

riscossione, per i versamenti on line.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti il versamento è unico.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

La ricevuta del versamento, la si dovrà acquisire digitalmente tramite scanner ad una risoluzione massima di 200 DPI, in formato PDF, firmarla digitalmente e quindi allegarla.

(FARE RIFERIMENTO AL MANUALE "GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI UN'OFFERTA TELEMATICA - Sezione Informazioni – Istruzioni e Manuali).

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO AVUTO RECENTEMENTE O HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha effettuato recentemente o ha in corso variazioni di rilievo, trasformazioni societarie o operazioni di fusione, deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute. Tale dichiarazione sarà soggetta ad eventuale verifica successiva da parte della stazione appaltante.

È comunque vietata qualsiasi modifica alla composizione dell'Associazione o del Consorzio, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.

L'Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per la cauzione provvisoria di cui alla lett. C) che sarà restituita a ciascun concorrente, che ne faccia apposita richiesta scritta, soltanto dopo l'aggiudicazione definitiva e comunque non oltre sei mesi dalla data della prima apertura delle buste.

G) Cauzione prevista dall'art. 183, comma 13, del D. Lgs. n.50/2016, in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento ovvero pari ad € 7.682,88 a garanzia dell'eventuale pagamento dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta di cui ai commi 9 e 15 del citato art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016 avente le caratteristiche di:

- durata (giorni 180);
- impegno al rinnovo (per ulteriori 180 giorni, nel corso della procedura e su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione)

- rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore; la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza possibilità di porre eccezioni di sorta in ordine al pagamento;

- di quella prestata ai sensi del precedente punto C);

H) Dichiarazione, ai sensi dell'art. 165, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di convenzione e del piano economico-finanziario.

VIII.3 - OFFERTA TECNICA - (“Busta tecnica”)

(FARE RIFERIMENTO AL MANUALE “GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI UN'OFFERTA TELEMATICA - Sezione Informazioni – Istruzioni e Manuali).

Nella busta telematica:” Offerta Tecnica” deve essere contenuto il progetto definitivo (rif. art. 24 e successivi del DPR 207/2010 attualmente in vigore), oltre ai seguenti elaborati specialistici:

1) Bozza di Convenzione dove vengano evidenziate, rispetto alla convenzione ed al piano di manutenzione degli impianti posti a base di gara, le varianti proposte, ad eccezione dell'indicazione della riduzione della durata della concessione rispetto a quella massima risultante dalla proposta del Promotore posta a base di gara (che non costituisce elemento dell'offerta e che dunque non va indicata nella bozza di convenzione facente parte dell'offerta tecnica, né all'interno dell'offerta economica).

2) Una Matrice semplificata dei rischi

3) Piano Economico Finanziario

4) Relazione Esplicativa del Servizio

Il contenuto dell'offerta tecnica non deve recare, a pena di esclusione, alcuna indicazione di valori o elementi che possano comunque far desumere in tutto o in parte gli elementi di cui al contenuto dell'offerta economica da inserire nella “BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA”.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;

L'offerta tecnica:

- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;

- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate e/o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.

N.B.: Non saranno prese in considerazione offerte presentate senza documentazione tecnica.

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione tecnica deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all'offerta presentata.

VIII.3 - OFFERTA ECONOMICA – (“*Busta economica*”)

La busta economica deve essere compilata sulla piattaforma telematica con la seguente modalità: **Inserimento valori offerti e upload di documenti**

PER MAGGIORI DETTAGLI RELATIVI ALLA CREAZIONE DELLA BUSTA ECONOMICA FARE RIFERIMENTO AL MANUALE “GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI UN'OFFERTA TELEMATICA” DISPONIBILE SULLA PIATTAFORMA – Sezione Informazioni – istruzioni e manuali.

L'operatore economico dovrà, a pena di esclusione, caricare nel sistema, con le modalità ivi indicate:

A) Dichiarazione unica o distinte dichiarazioni, contenente/i:

1) Indicazione del ribasso percentuale sul canone annuo di concessione posto a base d'asta.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

2) Indicazione del ribasso offerto sul tempo di esecuzione dei lavori presente nel cronoprogramma;

3) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione.

4) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Va altresì prodotto il modello F23 VERSAMENTO MARCA DA BOLLO OFFERTA ECONOMICA,

(CODICE TRIBUTO: 456T – CODICE UFFICIO: TES).

Una volta effettuato il versamento, lo si dovrà acquisire digitalmente tramite scanner ad una risoluzione massima di 200 DPI, in formato PDF, firmarlo digitalmente e quindi allegarlo.

Non è previsto l'assolvimento dell'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo relativamente all'offerta economica con altre modalità.

Qualora il modello allegato, dovesse risultare non quietanzato, ne verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate, per i provvedimenti conseguenziali.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

I modelli e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono essere sottoscritti con firma digitale:

- nel caso di impresa individuale: dall'Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresе o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell'Institore (artt. 2203 e ss. c.c.), del Procuratore (art. 2209 cc) o del Procuratore speciale: i documenti di cui sopra possono essere sottoscritti con firma digitale dagli stessi.

B) Il Piano economico-finanziario della concessione, asseverato dai soggetti indicati dall'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 che documenti i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere, oltreché dei costi di gestione, con l'indicazione della diversa imposta applicabile a ciascuno.

Il Piano dovrà espressamente indicare:

- a) il valore dell'investimento sulla base di quanto previsto nel Progetto di fattibilità proposto, compreso l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'articolo 2578 del Codice civile; tale importo non potrà superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto proposto dal promotore;
- b) i costi della gestione nelle varie articolazioni di voce.

Il suddetto Piano dovrà dimostrare quantitativamente la sostenibilità economica dell'intervento. Le somme di cui alle offerte economiche del Piano economico finanziario verranno valutate al netto delle tasse ed imposte.

Nella formazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente normativa che possano influire sull'oggetto della concessione.

La valutazione conclusiva e positiva dell'offerta (tecnica ed economica) è condizionata alla verifica sulla sostenibilità del Piano economico finanziario contenuto nella busta economica.

SEZIONE IX - ESCLUSIONE DALLA GARA

Non darà luogo all'esclusione dalla gara:

- la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo". In quest'ultimo caso si procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo a norma di legge.

SEZIONE X - ESPLETAMENTO DELLA GARA

L'Ente appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Qualora dovessero pervenire all'operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la stazione appaltante.

X.1) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica telematica, così come le successive, avrà luogo presso la sede della C.d.C., in Melito di Napoli, alla via S. Di Giacomo n. 5, Ufficio Gare – Centrale di Committenza, nel giorno e nell'ora che sarà comunicato a tutti i concorrenti almeno tre giorni prima della data fissata, mediante avviso pubblico sul portale Appalti & Contratti, all'indirizzo di cui sopra.

Trattandosi di gara telematica, l'iter procedurale potrà essere seguito anche on-line collegandosi al sito

<https://comunemelito-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> ed accedendo all'aria riservata con le credenziali in possesso.

Il Rup procederà, nella prima seduta pubblica a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

X.2) COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. n. 32/2019, convertito in legge 14 giugno 2019 n. 55, è stata sospesa fino al 31/12/2020 l'efficacia dell'art. 77, comma 3, quarto periodo, quanto all'obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'art. 78, e pertanto la Commissione di gara può essere individuata dall'organo della stazione appaltante, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

X.3) APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando/disciplinare di gara.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi relativamente ai singoli criteri secondo quanto sopra indicato.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per i fattori quantitativi e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà alla verifica dell'anomalia delle offerte.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrative e tecniche;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in diminuzione rispetto all'importo a base di gara.

X. 4) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, così come modificato ed integrato dalla Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto

necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

X.5) AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara, di propria competenza.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, c. 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. **L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 500,00.** La stazione appaltante comunicherà

all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

X.6) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Il concessionario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta a:

- a) fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla formalizzazione del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) sottoscrivere il verbale di cantierabilità;
- c) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- d) munirsi, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, di una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi (massimale minimo di € 3.383.438) nonché di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione per le ipotesi di danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (massimale di ammontare almeno pari ad € 676.723,60);
- e) presentare il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

X.7) GARA DESERTA E DIRITTO DI PRELAZIONE

Qualora nella presente procedura di gara non siano state presentate offerte (gara deserta) la concessione sarà aggiudicata al promotore, diventato tale a seguito dell'approvazione del progetto di fattibilità, da questi presentato ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, il promotore può esercitare il diritto di prelazione. In particolare se questi non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9 dell'articolo 183 del D.Lgs n. 50/2016. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al già citato comma 9 dell'articolo 183 del D.Lgs n. 50/2016.

SEZIONE XI – CONTROVERSIE

Avverso il presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza degli stessi.

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario.

Al fine di garantire il buon andamento dell'esecuzione del contratto, il presente bando individua, quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, la clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti. L'amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario si impegnano ad inserire nel contratto la suddetta clausola. È esclusa la competenza arbitrale.

SEZIONE XII - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la

facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento è il RUP, arch. Antonio Palumbo.

Villaricca (NA), Giugno 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F. to Arch. Antonio Palumbo